

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Alla c.a. del Direttore generale

Arch. Gianluigi NOCCO

E-mail: va-udg@mase.gov.it

Pec: VA@pec.mite.gov.it

Alla c.a. del Capo della Segreteria

Ing. Nello ANGELUCCI

E-mail: angelucci.nello@mase.gov.it

Alla c.a. del Responsabile del procedimento

Dott. Yuri BONANSEA

E-mail: va-5@mite.gov.it

Alla c.a. del Capo di Gabinetto

Avv. Mario Antonio SCINO

E-mail: segreteria.capogab@mase.gov.it

Pec: segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Pec: ctva@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

Pec: compniec@mase.gov.it

Pec: compniec@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce

Alla c.a. del Soprintendente

Arch. Francesca RICCIO

E-mail: sabap-br-le@cultura.gov.it

Pec: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Alla c.a. dei Funzionari Responsabili dei Comuni di Veglie e Nardò

Arch. Laura BASCO

E-mail: laura.basco@cultura.gov.it

Arch. Antonio ZUNNO

E-mail: antonio.zunno@cultura.gov.it

Segretariato Regionale per il Patrimonio Culturale Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

E-mail: sr-pug@cultura.gov.it

Pec: sr-pug@pec.cultura.gov.it

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Sezione Transizione Energetica

Pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali

Pec: servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it

Comune di Copertino

Pec: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

Comune di Leverano

Pec: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it

Comune di Nardò

Pec: protocollo@pecnardo.it

Comune di Salice Salentino

Pec: protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

Comune di Veglie

Pec: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Nardò (LE), 11 settembre 2023

Codice procedura: (ID_VIP/ID_MATTM) 9335

Procedura: **Provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR)**

Proponente: **AEI WIND PROJECT III S.r.l.**

Stato procedura: **Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC**

Oggetto: **Presentazione di Osservazioni relative al Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “CE Nardò”, costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 33 MW, incluse le opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA n. 202200290), da realizzarsi nei comuni di Nardò (LE), Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Leverano (LE) e Copertino (LE).**

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola


La società **Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola** (di seguito, per brevità, la “**Società**”), iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Lecce, al numero 231781, con sede legale in Nardò (LE), Viale Walter Rossi Lotto, n. 152, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 08269440015, indirizzo PEC: masseriesalentine@pec-mail.it, qui rappresentata dagli Amministratori Gaetano BUGLISI (Consigliere) e Claudio TAVERI (Consigliere),

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le seguenti **Osservazioni** al Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “CE Nardò”, costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 33 MW, incluse le opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA n. 202200290), da realizzarsi nei comuni di Nardò (LE), Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Leverano (LE) e Copertino (LE).

PREMESSO CHE

- a) la scrivente Società è proprietaria di un terreno agricolo ricadente nei Comuni di Nardò, Salice Salentino e Veglie in Provincia di Lecce, avente una superficie catastale complessiva di 5.875.112 mq. (587ha, 51are, 12ca). All’interno del terreno agricolo è ubicato il VILLAGGIO MONTERUGA Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni) Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni):



- b) in data **21 agosto 2023** è stata notificato mezzo PEC alla Società, ai sensi dell’art.15 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, il Decreto Ministeriale di dichiarazione dell’interesse culturale n. 273 del 04/08/2023, emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ai sensi dell’art.13 del sopra citato decreto legislativo, dei seguenti beni immobili:

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

- VILLAGGIO MONTERUGA Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni)
Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni) (cfr. **All.ti nn. 1, 2**).

MIC|MIC_SR-PUG_UO6|18/07/2023|0009635-A - Allegato Utente 2 (A02)



Ministero della cultura


SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

STRALCIO PLANIMETRICO

(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

Denominazione: **VILLAGGIO MONTERUGA**
Ubicazione: Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni)
Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni)
Proprietà: Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola (08269440015)



 Perimetro del vincolo

Il Funzionario Responsabile del Territorio
per il Comune di Nardò (LE)
Arch. Antonio ZUNNO

Il Funzionario Responsabile del Territorio
per il Comune di Veglie (LE)

Arch. Laura BISCO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.ii
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 **MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Firmato digitalmente da
IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Maria PICCARRETA
MARIA PICCARRETA



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Firmato digitalmente da

FRANCESCA RICCIO

**CN = RICCIO
FRANCESCA
O = Ministero
della cultura
C = IT**

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

- c) da un accesso agli atti del sito *web*: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9511> del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, per brevità, “MASE”), VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA – AIA, risulta che la società **AEI WIND PROJECT III S.r.l.** ha presentato in data **30 dicembre 2022** al MASE, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.152/2006, l’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito, per brevità, “VIA”) nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale¹ (di seguito, per brevità, “PUA”), in merito al progetto dell’impianto eolico denominato “CE Nardò” (Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM: 9335):

AEI WIND PROJECT III Srl

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL’AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE

La Società **AEI WIND PROJECT III Srl** con sede legale in Italia, Roma, Via Vincenzo Bellini n. 22, iscritta al registro delle imprese di ROMA con numero 16805251002 P.IVA 16805251002 pec: aeiwind-terza@legalmail.it

comunica di aver presentato in data **30/12/2022** al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art.27 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto

per la realizzazione di un impianto eolico denominato “CE Nardò” costituito da 5 turbine con una potenza complessiva di 33 MW e relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nei Comuni di Nardò, Salice Salentino, Veglie, Leverano e Copertino (LE), Regione Puglia.

e per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale con richiesta di acquisizione dei seguenti titoli ambientali:

(eliminare i titoli ambientali non pertinenti)

Titolo ambientale	Soggetto che rilascia il titolo ambientale
Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42	REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Via Gentile, 52 - 70126 - Bari (BA) sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
Autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42	Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi e Lecce sabap-br-le@pec.cultura.gov.it
Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616	Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali – Servizio Territoriale Lecce servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it

¹ Il Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), regolamentato dall’art. 27 del D. Lgs.152/2006, ha la finalità di riunire in un unico provvedimento il provvedimento di VIA e il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio di un progetto.

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

- d) dalla documentazione presentata a codesto Ministero dalla società **AEI WIND PROJECT III S.r.l.**, risulta che le infrastrutture (fondazioni, piazzole, aree temporanee per la costruzione, strade di accesso e/o cavidotti) degli **aerogeneratori WTG1, WTG2** ricadono sui terreni di proprietà della scrivente Società (cfr. All.ti nn. 3, 4):



Planimetria generale impianto su ortofoto (Codice elaborato: EP07)



PIANO PARTICELLARE DELLE AREE OCCUPATE DAGLI ELEMENTI DELL'IMPIANTO EOLICO

N. ord.	DITTE PROPRIETARIE INTESTATARI	COMUNE	DATI CATASTALI			AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI					INDENNITA' PROPOSTA €	
			catasto terreni			Servizio permanente sorvolo VA mq	Servizio permanente di passaggio ed elettrodotta 1/4 VA mq	Esproprio (piazzole e fondazioni) VA mq	Occupazione temporanea (piazzole e strade) 1/12 VA mq			
			fg.	p.lla	sub					quantità		clas.
WTG01												
6	MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede in GALLARATE (VA) 08269440015	Salice Salentino	11	75	SEMINATIVO ULIVETO	04 02	8348 85195	8325				5 760,90
7	MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede in GALLARATE (VA) 08269440015	Salice Salentino	11	17	SEMIN IRRIG ULIVETO PASCOLO	02 02	6598 339674 1207	5700	2 350	125		8 541,45
8	MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede in GALLARATE (VA) 08269440015	Veglie	3	2	SEMIN IRRIG ULIVETO	03	1955 92768		2 240			745,92
WTG02												
30	MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede in GALLARATE (VA) 08269440015	Nardò	2	201	SEMINATIVO ULIVETO	03 04	980 39494		1 000			333,00
33	MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede in GALLARATE (VA) 08269440015	Nardò	2	294	ULIVETO	3	51 634		655			161,79



Relazione descrittiva piano particellare di esproprio (Codice elaborato: PR09)

- e) per effetto dell'apposizione del vincolo sul VILLAGGIO MONTERUGA, dalla documentazione presentata a codesto Ministero dalla società **AEI WIND PROJECT III S.r.l.**, risulta che l'impianto eolico denominato "**CE Nardò**" ID **9335** ricade in **AREA NON IDONEA** ai sensi del comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021 (cfr. All.ti nn. 5, 6, 7, 8):

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola





Distanza aerogeneratori (510 m) pari a 3 volte il diametro del rotore (170 m)





Distanza aerogeneratori (850 m) pari a 5 volte il diametro del rotore (170 m)

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola



Distanza aerogeneratori (510 m) pari a 3 volte il diametro del rotore (170 m)

Distanza aerogeneratori (850 m) pari a 5 volte il diametro del rotore (170 m)



Distanza aerogeneratori (1190 m) pari a 7 volte il diametro del rotore (170 m)


Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

f) per quanto attiene alle **AREE IDONEE**, il riferimento è oggi l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, che supera il § 17, Allegato 3, delle Linee guida con una disciplina del tutto nuova e sostitutiva (in tal senso, Cons. St., sez. IV, n. 2464/2022). La norma indicata è stata oggetto di modifiche, non solo in forza del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 34/2022, ma anche dall'art. 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022.


Nello specifico, la lettera a), n. 2, dell'art. 6 del D.L. n. 50/2022, è intervenuta sul comma 8 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nel quale è contenuto un elenco di siti e di aree che, nelle more del procedimento di individuazione delle aree idonee, sono considerate *ope legis* idonee. In particolare:

- si inserisce in tale elenco una ulteriore voce (nuova lettera *c-quater*)². Sono idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n. 42/2004), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico). Per fascia di rispetto si intende:
 - **nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri**;
 - per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di cinquecento metri;
- g) la predetta disposizione si applica - ai sensi dell'articolo 57, comma 2 - ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale, per la quale si rinvia all'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame;
- h) dalla documentazione presentata a codesto Ministero dalle società **Iron Solar S.r.l. (Cod. proc. 5656)**, **Enel Green Power Italia S.r.l. (Cod. proc. 5755)**, **Repower Renewable S.p.A. (Cod. proc. 6276)**, **Avetrana Energia S.r.l. (Cod. proc. 7886)**, **AEI WIND PROJECT III S.r.l. (Cod. proc. 9335)** e **wpd Salentina S.r.l. (Cod. proc. 9795)**, risulta che i progetti interferiscono tra di loro in quanto **gli aerogeneratori sono posizionati**:
 - **ad una distanza inferiore a 3 volte il diametro (510 metri) (cfr. All. cit. n. 5)**;
 - **ad una distanza inferiore a meno di 5 volte il diametro (850 metri) (cfr. All. cit. n. 6)**;
 - **ad una distanza inferiore a 7 volte il diametro (1.190 metri) (cfr. All. cit. n. 8)**; e
- i) **in due casi le aree spazzate dagli aerogeneratori sono sovrapposte, per cui gli aerogeneratori, se realizzati, si dovrebbero scontrare: gli aerogeneratori WTG1 (impianto AEI WIND PROJECT III S.r.l. (Cod. proc. 9335)) e WTG5 (impianto wpd Salentina S.r.l. (Cod. proc. 9795))**;

² “[...] c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.



Planimetria generale impianto su ortofoto (Codice elaborato: EP07), impianto AEI WIND PROJECT III S.r.l (Cod. proc. 9335) (cfr. All. cit. n. 3)



Planimetria di inquadramento dell'impianto su ortofoto (Codice elaborato: F0478AT21A), impianto wpd Salentina S.r.l. (Cod. proc. 9795) (cfr. All. n. 9)

- j) **anche in altri quattro casi le aree spazzate dagli aerogeneratori sono sovrapposte, per cui gli aerogeneratori, se realizzati, anche in questo caso, si dovrebbero scontrare: gli aerogeneratori WTG2, WTG7 (impianto Iron Solar S.r.l. (Cod. proc. 5656)) e SV02, SV08 (impianto Enel Green Power Italia S.r.l. (Cod. proc. 5755)); e, ancora,**
- k) **in altri casi la distanza tra le aree spazzate dalle pale, pari a circa 100-150 metri, non è assolutamente compatibile sul piano tecnico.**

Ancor prima, quindi, di analizzare le componenti paesaggistiche e ambientali degli impianti de quibus, nelle fattispecie descritte vi è un problema di potenziale pregiudizio per l'incolumità

pubblica e, più specificamente, dei dipendenti della scrivente Società e della popolazione residente nei Comuni sul cui territorio insistono le opere.

Distanze così contenute tra gli aerogeneratori dei sei (n. 6) impianti non solo risultano pericolose in termini di sicurezza, ma generano un fortissimo aggravio dell'impatto paesaggistico.


In altri termini, gli impianti eolici proposti dalle sei società Iron Solar S.r.l. (Cod. proc. 5656), Enel Green Power Italia S.r.l. (Cod. proc. 5755), Repower Renewable S.p.A. (Cod. proc. 6276), Avetrana Energia S.r.l. (Cod. proc. 7886), AEI WIND PROJECT III S.r.l. (Cod. proc. 9335) e wpd Salentina S.r.l. (Cod. proc. 9795), risultano **pericolosi in termini di sicurezza per le interferenze meccaniche e i rischi di incolumità** nell'eventuale (anzi sicura) collisione tra loro (ad esempio: basti pensare ai rischi in fase di costruzione o in caso di incidenti di gittata degli elementi rotanti o delle torri in caso di rottura).

Tutto ciò non è accettabile!

Le competenti autorità non possono che rispedire ai mittenti simili Progetti, privi dei requisiti minimi per essere considerati tali.

CONSIDERATO CHE

- l) ai fini della valutazione delle **distanze tra gli aerogeneratori**, i riferimenti sono:
- il Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16 ***“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”***, che all'Articolo 10 (*“Criteri per la redazione della relazione d'impatto ambientale per la valutazione integrata”*, lett. b) *“Impatto visivo e paesaggistico”*, prescrive che ***“In particolare si dovrà:***
 - *evitare il fenomeno del cosiddetto “effetto selva”, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. A tal fine si indica di assumere la distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele [...]*”;
- m) il PPTR della Regione Puglia – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – al capitolo ***“B1.2.5 Raccomandazioni per la progettazione e la valutazione paesaggistica”*** affermano al paragrafo ***“B1.2.5.1.1 Densità”*** che ***“[...] La Regione Puglia stabilisce ai fini del parere ambientale richiesto ai sensi della Delibera di GR n.716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (valutazione integrata) una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3-5 volte il diametro del rotore sulla stessa fila e 5-7 volte il diametro su file parallele. A prescindere dalle regole già fissate dalla normativa regionale, un buon esempio a questo proposito sono le linee guida danesi e tedesche. Le prime suggeriscono in presenza di siti sensibili di collocare le macchine in gruppi di non più di 8 turbine con una distanza relativamente ampia tra gli stessi. Le indicazioni tedesche, invece, stabiliscono una distanza tra un impianto e l'altro di almeno 5 km: è importante la giusta distanza tra i cluster per consentire di avere zone intermedie dove la percezione dell'impianto si riduca al minimo.***



Norme di distanza utilizzate in Germania. (da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, *Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica.*) [...]

n) il D.M. 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – all' "Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", afferma:

- al capitolo "3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio", lett. "[...] n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento." A tal proposito si segnala che tutti i progetti indicano come direzione prevalente la Nord Ovest-Nord;

o) nella valutazione dell'impatto cumulativo tra i progetti, nell'ambito della procedura di VIA, vi è l'obbligo di considerare il cumulo con altri progetti.

Nello specifico, la Determina regionale 06/06/2014, n. 162 recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio." pubblicata nel B.U.R. Puglia 26 giugno 2014, n. 83, prevede i criteri metodologici da adottare in ordine alla valutazione degli impatti cumulativi tra impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. Tale Determina regionale prevede che l'analisi degli impatti cumulativi debba considerare vari temi, tra cui l'impatto sul patrimonio culturale e identitario, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, l'impatto acustico cumulativo, e anche l'impatto cumulativo su suolo e sottosuolo. Con particolare riferimento al consumo e all'impermeabilizzazione di suolo, la citata Determina regionale prevede un criterio denominato "CRITERIO C – Impatto cumulativo tra impianti eolici", che va a considerare le interferenze tra impianti eolici in istruttoria e impianti eolici limitrofi esistenti, autorizzati e/o in corso di autorizzazione, prevedendo come indicazione di potenziale criticità il fatto che nell'area circoscritta dalla perimetrazione dell'impianto + un BUFFER di $50 \times H_A$, dove H_A è lo sviluppo verticale complessivo dell'aerogeneratore in istruttoria.

CRITERIO C – E impatto cumulativo tra impianti eolici

Le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 50 volte lo sviluppo verticale degli aerogeneratori in istruttoria, definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni¹.

Si definisce un BUFFER di $50 \times H_A$, dove H_A è lo sviluppo verticale complessivo dell'aerogeneratore in istruttoria.




Figura 5: Costruzione area di impatto cumulativo tra impianti eolici differenti

VERIFICHE SUI CRITERI A, B, C

VALUTAZIONE GENERALE	AREE VASTE IMPATTI CUMULATIVI	INDICAZIONE DI POTENZIALE CRITICITÀ
CRITERIO A	AVA	Indice di Pressione Cumulativa maggiore di quello coerente con indicazioni AdE
CRITERIO B	Area circoscritta da perimetrale impianto + Buffer (2 km)	impianti fotovoltaici intercettati
CRITERIO C	Area circoscritta da perimetrale impianto + Buffer (50 H_A)	altri impianti eolici intercettati

L'esito sfavorevole di uno o più i criteri delinea profili di sensibile criticità in termini di Valutazione di Impatto Cumulativo a carico dell'impianto oggetto di Valutazione, da considerare opportunamente nel giudizio finale di compatibilità ambientale.

- p) gli elaborati progettuali dei sei (n. 6) impianti eolici in esame avrebbero dovuto valutare con maggior dettaglio gli impatti cumulativi degli altri impianti eolici (esistenti, autorizzati o in corso di valutazione o di autorizzazione);

RITENUTO CHE

Il rilascio del provvedimento di VIA e/o di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dei progetti proposti dalle società Iron Solar S.r.l. (Cod. proc. 5656), Enel Green Power Italia S.r.l. (Cod. proc. 5755), Repower Renewable S.p.A. (Cod. proc. 6276), Avetrana Energia S.r.l. (Cod. proc. 7886), AEI WIND PROJECT III S.r.l. (Cod. proc. 9335) e wpd Salentina

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

S.r.l. (Cod. proc. 9795), per le suesposte ragioni in fatto e in diritto, potrebbe essere foriera di gravi danni sia per la popolazione residente nei Comuni dove sono ubicati gli impianti eolici di dette società sia per la scrivente Società, danni dei quali quest'ultima sarebbe costretta a chiedere integrale ristoro alle società Iron Solar S.r.l., Enel Green Power Italia S.r.l., Repower Renewable S.p.A., Avetrana Energia S.r.l., AEI WIND PROJECT III S.r.l. e wpd Salentina S.r.l. e a tutti i soggetti che, a vario titolo, dovessero concorrere con la condotta pregiudizievole di quest'ultime.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la scrivente **Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola**,

CHIEDE

a tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate di non provvedere al rilascio del provvedimento di VIA e/o di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del Progetto dell'impianto eolico **ID_9335** denominato "**CE Nardo**", al fine di evitare ogni situazione di rischio o pericolo per l'incolumità dei lavoratori della scrivente Società Agricola e, più in generale, della popolazione residente nei Comuni dove è ubicato l'impianto, rappresentando che, in caso di pregiudizio arrecato a quest'ultima, la stessa agirà in tutte le sedi competenti per il ristoro del proprio danno e anche nanti la Giustizia contabile nel caso in cui si evidenziassero responsabilità erariali.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere Deferenti Ossequi.

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

Gli Amministratori

Gaetano BUGLISI (Consigliere)



GAETANO BUGLISI
12.09.2023 14:14:15
GMT+01:00

Claudio TAVERI (Consigliere)



TAVERI CLAUDIO
12.09.2023 15:24:53
GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI:

All. 1 – Nota MIC/MIC_SABAP-BR-LE/21/08/2023/0013421-P di notifica del Decreto Ministeriale n. 273 del 04/08/2023 di dichiarazione dell'interesse culturale, emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 22/01/2004 n.42;

All. 2 - Decreto Ministeriale n. 273 del 04/08/2023 di dichiarazione dell'interesse culturale, Relazione Storico Artistica e Stralcio Planimetrico;

All. 3 - Planimetria generale impianto su ortofoto (Codice elaborato: EP07);

All. 4 - Pagg. 18-20_ Relazione descrittiva piano particellare di esproprio (Codice elaborato: PR09);

All. 5 - Aree utilizzabili_Nar-Sal-Veg_230606_aerogeneratori_3d_buffer_3km_compressed;

All. 6 - Aree utilizzabili_Nar-Sal-Veg_230606_aerogeneratori_5d_buffer_3km_compressed;

All. 7 - Aree utilizzabili_Nar-Sal-Veg_230606_aerogeneratori_3+5d_buffer_3km_compressed;

All. 8 - Aree utilizzabili_Nar-Sal-Veg_230606_aerogeneratori_7d_buffer_3km_compressed;

All. 9 - Planimetria di inquadramento dell'impianto su ortofoto (Codice elaborato: F0478AT21A), impianto wpd Salentina S.r.l. (Cod. proc. 9795).

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola

Scheda dei singoli impianti eolici ricadenti sui terreni di proprietà della società Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola (VILLAGGIO MONTERUGA³), proposti dalle società (1) **Iron Solar S.r.l. (Cod. proc. 5656)**, (2) **Enel Green Power Italia S.r.l. (Cod. proc. 5755)**, (3) **Repower Renewable S.p.A. (Cod. proc. 6276)**, (4) **Avetrana Energia S.r.l. (Cod. proc. 7886)**, (5) **AEI WIND PROJECT III S.r.l. (Cod. proc. 9335)** e (6) **wpd Salentina S.r.l. (Cod. proc. 9795)**:

1. **Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, corrispondente a una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), e con opere di connessione nei Comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR):**

- *Proponente:* **Iron Solar S.r.l.;**
- *Codice procedura:* **5656;**
- *Data presentazione istanza:* **09/11/2020;**
- *Data avvio consultazione pubblica:* **02/02/2021;**
- *Data Parere MiC:* **11/04/2023;**
- *N. Parere MiC:* **MASE-2023-0056613;**
- *Esito Parere MiC:* **Negativo;**
- *Stato procedura:* **In predisposizione provvedimento;**
- *Regione:* **Puglia;**
- *Province:* **Brindisi, Lecce;**
- *Comuni:* **San Pancrazio Salentino, Erchie, Salice Salentino, Veglie;**
- *Sito web MiTE:* <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7643>

2. **Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 84 MW, da realizzarsi nei Comuni di Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR), Avetrana (TA) ed Erchie (BR):**

- *Proponente:* **Enel Green Power Italia S.r.l.;**
- *Codice procedura:* **5755;**
- *Data presentazione istanza:* **24/12/2020;**
- *Data avvio consultazione pubblica:* **24/02/2021;**
- *Stato procedura:* **Parere CTVIA emesso, in attesa parere MIBACT;**
- *Regione:* **Puglia;**
- *Province:* **Taranto, Brindisi, Lecce;**
- *Comuni:* **San Pancrazio Salentino, Guagnano, Erchie, Salice Salentino, Avetrana, Veglie;**
- *Sito web MiTE:* <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7695>

³ In data **21 agosto 2023**, lo si ribadisce, è stata notificato mezzo PEC alla Società, ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, il Decreto Ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale n. 273 del 04/08/2023, emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ai sensi dell'art.13 del sopra citato decreto legislativo, dei seguenti beni immobili:

- VILLAGGIO MONTERUGA Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni) Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni) (cfr. **All.ti cit. nn. 1, 2**).

3. **Progetto di un impianto di produzione di energia di energia eolica localizzato nei comuni di Avetrana (TA), Salice Salentino (LE), Nardò (LE) e Porto Cesareo (LE) in località “il Canalone” con opere di connessione realizzate anche nel comune di Erchie (BR), composta da 6 aereogeneratori di potenza pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 57,20 MW comprensivo di un sistema di accumulo:**
- *Proponente:* **Repower Renewable S.p.A.;**
 - *Codice procedura:* **6276;**
 - *Data presentazione istanza:* **28/07/2021;**
 - *Data avvio consultazione pubblica:* **02/11/2021;**
 - *Data Parere MiC:* **10/03/2022;**
 - *N. Parere MiC:* **MiTE_2022-0030700;**
 - *Esito Parere MiC:* **Negativo;**
 - *Stato procedura:* **In predisposizione provvedimento;**
 - *Regione:* **Puglia;**
 - *Province:* **Taranto, Brindisi, Lecce;**
 - *Comuni:* **Erchie, Salice Salentino, Porto Cesareo, Nardò, Avetrana;**
 - *Sito web MiTE:* <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7957>
4. **Progetto di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza pari a 60 MW, da ubicarsi nel territorio comunale di Salice Salentino (LE), Veglie (LE), con opere accessorie ricadenti anche nei territori di Avetrana (TA), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR):**
- *Proponente:* **Avetrana Energia S.r.l.;**
 - *Codice procedura:* **7886;**
 - *Data avvio:* **29/12/2021;**
 - *Stato procedura:* **Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC;**
 - *Scadenza presentazione osservazioni:* **04/08/2022;**
 - *Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione:* **21/07/2023**
 - *Regione:* **Puglia;**
 - *Province:* **Taranto, Brindisi, Lecce;**
 - *Comuni:* **San Pancrazio Salentino, Erchie, Salice Salentino, Avetrana, Veglie;**
 - *Sito web MiTE:* <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8344>

5. **Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “CE Nardò”, costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 33 MW, incluse le opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA n. 202200290), da realizzarsi nei comuni di Nardò (LE), Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Leverano (LE) e Copertino (LE):**

- *Proponente:* **AEI WIND PROJECT III S.r.l.;**
- *Codice procedura:* **9335;**
- *Data presentazione istanza:* **03/01/2023;**
- *Data avvio consultazione pubblica:* **15/05/2023;**
- *Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:* **14/07/2023;**
- *Stato procedura:* **Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC;**
- *Regione:* **Puglia;**
- *Province:* **Lecce;**
- *Comuni:* **Salice Salentino, Leverano, Nardò, Veglie, Copertino;**
- *Sito web MASE:* <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9511>

6. **Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Monteruga”, costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, da realizzarsi nei comuni di Salice Salentino (LE), Veglie (LE) e Nardò (LE), con opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Avetrana (TA) ed Erchie (BR) (cod. MYTERNA n. 202100055):**

- *Proponente:* **wpd Salentina S.r.l.;**
- *Codice procedura:* **9795;**
- *Data presentazione istanza:* **02/05/2023;**
- *Data avvio consultazione pubblica:* **31/05/2023;**
- *Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:* **30/06/2023;**
- *Stato procedura:* **Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC;**
- *Regione:* **Puglia;**
- *Province:* **Taranto, Brindisi, Lecce;**
- *Comuni:* **San Pancrazio Salentino, Erchie, Salice Salentino, Nardò, Avetrana, Veglie;**
- *Sito web MASE:* <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9822>



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

Risp. Prot. n. del

Ref. Prot. n. del

Class 34.07.07/62

Alla

Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola
maasseriesalentine@pec-mail.it

Comune di Nardò
protocollo@pecnardo.it

Comune di Veglie
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

Segretariato Regionale per il Patrimonio Culturale
sr-pug@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: VILLAGGIO MONTERUGA
Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni)
Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni)

DECRETO n.273 del 04/08/2023
*Notifica del Decreto Ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale
(Decreto Legislativo 22 gennaio, n.42 – Art.15)*

In riferimento ai beni immobili indicati in oggetto si notifica, ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.lgs. 22/01/2004 n.42, il Decreto Ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale, emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ai sensi dell'art.13 del sopra citato decreto legislativo.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario per le Tecnologie
Geom. Antonio LECCI*





Ministero della Cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal D.lgs. 8 gennaio 2004 n. 3 “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art. 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.lgs. del 26/3/2008, n. 62, di seguito denominato Codice;

VISTO il D.P.R. del 26/11/2007 n. 233 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” come modificato dal D.P.R. del 2.7.2009 n. 91;

VISTO il D.P.C.M. n. 76 19/6/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2/12/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.L. n. 22 del 01/03/2021, art. 6, comma 1;

VISTO il D.S.G. del 04/01/2021 Rep. n. 1 del Segretario Generale dott. Salvatore Nastasi, con cui è stato conferito all’Arch. Maria Piccarreta l’incarico di Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia;

VISTO il Decreto n. 19 del 26/01/2021 con il quale il Segretario Regionale per la Puglia ha ricostituito la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia;

VISTA la nota prot. n. 5541 del 3/4/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 13 del D.lgs. 42/04, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la nota prot. n. 11797 del 17/7/2023 della competente Soprintendenza con la quale ha proposto a questo Segretariato Regionale la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del D.lgs. 42/04 sull’immobile di seguito descritto;

VISTE le osservazioni avanzate dagli aventi diritto in data 22/6/2023;

VISTE altresì le controdeduzioni presentate dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 11810 del 17/7/2023;

RITENUTO che il “Villaggio Monteruga” distinto al Catasto al foglio 2 p.lle 3 e 6 (C.T.) del Comune di Nardò (LE) ed al foglio 3 p.lle 6, 10, 11, 12 e 280 (C.T.) del Comune di Veglie (LE), come da unita planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. d) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

VISTO l’art. 13 del D.lgs. 42/2004;

VISTO il verbale della Commissione Regionale riunitasi il 18/07/2023, ai sensi dell’art. 47 del D.P.C.M. n. 169 del 2/12/2019; Il Segretario regionale



Ministero della Cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia

D E C R E T A

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il “**Villaggio Monteruga**”, sito tra i Comuni di Nardò (LE) e Veglie (LE), meglio descritto nell'allegata planimetria catastale e relazione storico artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

L'allegata planimetria catastale e l'unita relazione storico-artistica sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 42/2004.

A cura della competente Soprintendenza il provvedimento sarà quindi trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ovvero ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Puglia competente per territorio secondo le modalità di cui al D.lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Maria PICCARRETA



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

RELAZIONE STORICO ARTISTICA

(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

Denominazione: **VILLAGGIO MONTERUGA**
Ubicazione: Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni)
Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni)
Proprietà: Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola (08269440015)

PREMESSA

La modernizzazione del territorio rurale nella provincia di Lecce

Tra il 1924 e il 1933 in Italia furono varate una serie di leggi¹ che regolamentavano la bonifica delle campagne e prevedevano in generale una modernizzazione dell'agricoltura attraverso l'utilizzo della elettrificazione.

La modernizzazione del mondo rurale, nell'Italia degli anni '30, si basò oltre che sullo sviluppo delle tecnologie irrigative — che nel Sud del Paese si portò dietro i primi esperimenti di elettroagricoltura — anche sulla costruzione delle borgate. Per venire incontro all'imperativo fascista della colonizzazione interna, il governo emanò il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, che prevedeva la concessione di premi ai costruttori di case in campagna nella misura sino ad un decimo del loro costo effettivo. I requisiti cui dovevano rispondere le abitazioni coloniche per essere ammesse alle gratificazioni statali si incentravano sulla lontananza delle stesse dal più vicino abitato (almeno tre chilometri), sulla contenutezza planimetrica (non più di tre vani esclusi la cucina, la stalla, la rimessa, il fienile, il granaio e altri eventuali accessori produttivi) e sulla garanzia di igienicità.

Le dimore dei contadini sarebbero dovute sorgere preferibilmente nelle località già poderizzate; in ogni caso, i nuovi borghi rurali non potevano essere incentivati allorché il numero delle residenze aggruppate avesse superato le cinquanta unità. L'esigenza di popolare le campagne non avrebbe dovuto innescare conflitti da sovraffollamento.

¹ Le tappe che condussero al concreto dispiegamento dell'intervento dello Stato nelle campagne furono, essenzialmente, tre. Il decreto legislativo del 18 maggio 1924, n. 753, sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, riconfermava la continuità riformatrice tra gli ultimi governi liberali e il primo fascismo e offriva uno strumento normativo in più per incentivare l'azione di miglioramento rurale ad opera dei privati, ma specifiche disposizioni per promuovere e sussidiare le opere di irrigazione nell'Italia meridionale, continentale e insulare, vennero statuite con decreto reale del 20 maggio 1926, n. 1154. Passo ulteriore verso il raggiungimento dell'imperativo della trasformazione intensiva delle terre a prevalente coltura estensiva fu il regio decreto del 24 dicembre 1928, n. 3134, che fissava provvedimenti per la bonifica integrale. Subito denominato "legge Mussolini". L'articolato normativo raccolse le direttive relative alle bonifiche idrauliche, alle sistemazioni montane, alle trasformazioni fondiari, all'adacquamento, alla viabilità e agli acquedotti rurali, per la cui costruzione si concedevano contributi nella misura del 75% dell'importo delle opere.




Fig. Comprensori di Bonifica Integrale in Puglia: 1) Lago di Varano; 2) Tavoliere di Puglia; 3) Arenili di Barletta; 4) Terreni paludosi tra Barletta e Trani; 5) Montegrosso; 6) Territorio servito dalla strada Minervino. Castel del Monte; 7) Matine di Santeramo (Vallone della Silica); 8) Pantano di Ruvo; 9) S. Francesco all'Arena; 10) Territorio servito dalla strada Crocefisso; 11) Locone in agro di Gravina; 12) Stornara; 13) Pantano e Cagiuni; 14) Salina Grande. Salina Piccola ed altri stagni dell'agro brindisino; 17) Arneo; 18) S. Cataldo; 19) Alimini-Fontanelle ed altri stagni e paludi salentine; 29) Ugento. Perimetri di Sistemazione Montana; A) Foresta di Mercadante e sistemazione della conca barese; 13) Territorio servito dalla strada Minervino. Castel del Monte.

Nella provincia di Lecce si costruirono fabbricati rurali e si attuarono miglioramenti fondiari in misura sempre più crescente a partire dalla fine degli anni '20, allorché maturarono le condizioni legislative per sussidiare le opere private di bonifica integrale.

Le azioni di trasformazione agraria ebbero nella prima metà del decennio dei '30 il loro massimo dispiegamento; furono presentate domande per sistemi di irrigazione, per tracciati di acquedotti rurali e ricerche di falde acquifere e per la costruzione di immobili di campagna e, in genere, per l'attuazione di svariate azioni di ammodernamento delle strutture agro-fondiarie soltanto in ben individuate aree geografiche: l'area del latifondo (Arneo), o dell'immediato spazio della cintura della città-capoluogo (interessato da colture intensive), oppure delle fertili porzioni degli agri dei centri dinamici di tradizione commerciale (quali Copertino, Gallipoli, Leverano e Otranto). Una buona metà dei comuni salentini fu del tutto estranea al processo modernizzatore.

L'area del Capo di Leuca risentì pochissimo delle facilitazioni governative. Lo stesso dicasi per i paesi dell'Otrantino e, in generale, per gli abitati dell'interno provinciale. E lì dove si ebbero più richieste di aiuti economici (Lecce e Nardò), queste coinvolsero, quasi sempre, realtà aziendali in mano alla ricca borghesia terriera, già orientata — di per sé — a sperimentare nuovi ordinamenti culturali.

È il caso — ad esempio — dell'on. Giuseppe Grassi Orsini Ducas che, il 28 novembre 1934, presentò un progetto per la costruzione di una linea elettroagricola nella tenuta di sua proprietà (256 ettari) individuata tra Lecce e Arnesano, in località "Mater Domini"; Giuseppe e Marcello Resta di Neviano, portando avanti il loro programma di colonizzazione nella località neretina "Corsari" in due occasioni (1937 e 1939) richiesero contributi statali per stabilizzare, in loco, i congiunti dei contadini nella nascente borgata rurale. Le opere si presentavano con il carattere di indispensabile necessità per il conseguimento della trasformazione fondiaria

in via di attuazione. Forti somme vennero erogate in favore di un altro esponente della borghesia agraria salentina: Giovanni Greco, originario di Alessano, che in località “*Cardigliano*”, in agro di Specchia, diede corso ad un articolato piano di sviluppo agrario edificando un villaggio agricolo-operaio che si pose come modello esemplare di economia autarchica (e si specializzò nella produzione e lavorazione del tabacco orientale).

Impostata la bonifica idraulica il radicamento dei braccianti alla terra si otteneva attraverso il ripristino iniziale delle masserie da trasformare in centri rurali e dotare un nucleo di servizi (Chiesa, scuola, pronto soccorso) acqua, luce e abitazioni.

L'ARNEO

“L’Arneo è un grosso bubbone sull’incrocio delle tre province che formano il Salento: Lecce, Brindisi e Taranto. Ma dei 42.000 ettari che occupa e che sottrae alla vita delle popolazioni, la parte maggiore, e per disgrazia la più deserta, la più ispida e priva d’acqua, di comunicazioni e di ogni altro segno umano che non siano i cartelli di caccia riservata, rientra nella provincia di Lecce: 28.000 ettari, di proprietà quasi tutti del senatore Tamborrino. La popolazione del Leccese è tutta ammassata e compressa dal lato dell’Adriatico; sul versante ionico, da Nardò fino a Taranto non c’è nulla, c’è l’Arneo, un’espressione vagamente favolosa, come nelle antiche carte geografiche quei vuoti improvvisi che s’aprirano nel cuore di terre raggiunte dalla civiltà.” (tratto da un’articolo di Vittorio Bodini, *L’aeroplano fa la guerra ai contadini*).

Il termine “Arneo” deriva, secondo studi prevalenti, da *Arna*, formazione linguistica mediterranea che indicava un letto di fiume o paludi. Nei territori di Salice, di Guagnano e di Veglie, infatti, erano molto diffusi terreni acquitrinosi e fertili che hanno permesso all’uomo di coltivare la terra o allevare il bestiame in pianta stabile. Altre ipotesi, invece, lo considerano derivante da *Varneo*, luogo sito a nord della masseria S. Chiara, in cui era situato il Pozzo d’Arneo, famoso per la sua abbondante acqua, mentre altri lo ricollegano al temine greco *Arnos* (agnello) per il fatto che le masserie erano ricche di allevamenti di pecore.

Un’area, dunque, privilegiata sia perché attraversata per tutta la sua lunghezza dall’antico asse viario che collegava Taranto al Capo di Leuca (e che raccordava i molti centri messapici), sia per la vicinanza ad un importante scalo marittimo come quello di Gallipoli, che da sempre ha favorito gli scambi tra la gente d’Arneo e le civiltà arabe e bizantine, che hanno lasciato segni indelebili nella cultura e nel territorio.

Fitostoricamente, l’area, in passato, saldava la “*foresta*” di Oria a quella di Nardò”. Un susseguirsi di boscaglie tappezzava dunque il territorio.

Il fitotoponimo *Le Folte Macchie d’Arneo* (con il *Bosco di Mulinato*, le *Macchie Malancelle* e il *Bosco Belmonte*) è segnato nelle carte regionali d’inizio e metà Ottocento (G. A. Rizzi-Zannoni; 1808; B. Marzolla: 1851). Scompare nella levata di campagna dell’Istituto topografico militare italiano del 1874 (Foglio n. 89, Parte Orientale, “Manduria”), che riporta il solo “Bosco di Mutunato”; la zona silvana si ridimensiona e diventa Boschetto di Belmonte”. Riprendono dignità toponimica le *Macchie d’Arneo* nella carta al 100.000 della Milizia Nazionale Forestale (Foglio n. 213, “Maruggio”, 1925”), che vede la luce sul finire degli anni ‘30. I rilievi del biennio 1947-48, dell’Istituto geografico militare italiano (le tavolette al 25.000 “Guagnano” e “Avetrana”), evidenziano le trasformazioni territoriali intervenute a far data dal periodo delle azioni di bonifica. Infatti, quasi tutte le boscaglie furono ridotte a coltura.

modernizzazione rurale che prevedeva necessariamente il risanamento e l'ammodernamento idraulico, l'elettrificazione, la costruzione di una rete viaria, la costruzione di industrie per la lavorazione di nuove colture e la costruzione di una borgata rurale.

La *masseria Monteruga* si trovava quasi al centro dell'Azienda e viene scelta probabilmente dalla SEBI proprio per la sua posizione come nucleo di riferimento per i coloni da ampliare con un magazzino di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, accanto ad esso si progetta di costruire un dormitorio e l'alloggio del sorvegliante.

In pieno periodo *ruralista* e di *sbracciantizzazione* con il primo frazionamento fondiario, non esente da pesanti vincoli² per le famiglie coloniche da insediare, nacque Villaggio Monteruga. Tenendo conto del contesto territoriale fatto di una deficiente viabilità che serviva un insediamento sparso — la S. E. B. I., nel 1927, predispose un articolato programma di trasformazione dei fondi. Esso s'incardinò sulla crescita di una borgata rurale: 18 fabbricati per alloggio di 30 famiglie. Per agevolare la stabile presenza dei contadini, si idearono gli elementi-base per una urbanizzazione minima, socialmente aggregante: la scuola⁹⁰, l'ambulatorio, la casermetta dei carabinieri e le varie strutture di servizio per la vita produttiva (forno, mulino, lavatoi, negozio e stalle per i bovini).

I criteri che furono pensati per l'insediamento del Villaggio «*non differivano di molto, a parte la scala di grandezza, dai principi guida di natura autoritaria e repressiva che dovevano presiedere alla creazione delle "città-ghetto" dell'agro pontino*»

L'Azienda agraria di Monteruga nacque allora come nucleo-avamposto della prospettata bonifica integrale dell'Arneo. La tenuta fu — inizialmente — ripartita in otto poderi condotti a mezzadria e in tre pastorali. Gli indirizzi di politica agraria prospettati dalla S.E.B.I. prevedevano — secondo la pianificazione di Attilio Biasco — di giungere, con gradualità, alla ripartizione colturale variegata dei fondi, da organizzare secondo tre differenti tipologie produttive: 1) cerealicolo-pastorale (da sviluppare in aziende con superfici non superiori ai 100 ettari di terreno per lo più roccioso e di modesta pellicola vegetale); 2) olivicolo-pastorale (da incrementare in poderi non più vasti di 60 ettari condotti ad oliveto sposato al frumento negli interfilarli); 3) intensivo-policolturale (da promuovere in unità fondiarie di ampiezza compresa tra i 30 e i 40 ettari)".

La Società, per affrontare il piano di redenzione delle terre acquistate, dovette preventivamente scassare la compatta banchina tufacea (ricoperta da un variabile, ma sempre esiguo, strato di humus). *Lì dove nemmeno potenti aratri a trazione meccanica riuscirono a sbancare la dura cotica della roccia, si riparò col brillamento: 1200 mine agricole furono fatte esplodere per consentire — con l'apertura di buche — all'apparato radicale degli alberi (olivi, mandorli e fruttiferi in genere.)*

In un documento datato 29 novembre 1941 in cui la SEBI fa richiesta alla Amministrazione dei Monopoli di Stato di estendere le superfici per la coltivazione del tabacco, la Società riassume efficacemente quanto era stato fatto fino a quel momento: «*[...] l'Azienda dell'estensione di circa 1025 ha, all'atto dell'acquisto, era quasi completamente a pascolo ed è stata dalla SEBI in buona parte trasformata: sono stati costruiti fabbricati di abitazione, stalle, scuola, chiesa, strade, stabilimento vinicolo; sono stati dissodati e trasformati circa ha. 650 di terreno; si è provveduto all'allacciamento elettrico ed a quello dell'acquedotto del Sele; si sono effettuati impianti arborei e principalmente di ulivi (attualmente esistono già sull'azienda 14.000 ulivi ed è in corso di esecuzione l'impianto di altri 18.000. Tra le colture, viene effettuata anche quella del tabacco per un'estensione di ha.30. Detta cultura viene eseguita da famiglie di lavoratori del Capo di Lecce che si trasferiscono sull'Azienda durante la stagione dei lavori...*»

In un altro documento datato 13 maggio 1951 il Prefetto, facendosi promotore della SEBI nei confronti della Direzione Generale Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per l'aumento delle superfici da coltivare a tabacco, descrive minuziosamente quanto realizzato dalla Società in quegli anni: «*[...] la SEBI [...] ha creato nella zona di bonifica dell'Arneo, ove prima non erano che vaste plaghe paludose e malsane, una azienda agricolo-zootecnica modello, con un'aben ordinata rete stradale, con ubertosi campi coltivati a tabacco, creati, vigneti ed oliveti, con orti irriguie medicali, ove trova lavoro e possibilità di vita una numerosa massa di coloni, ed un ridente villaggio con confortevoli case coloniche fornite di luce elettrica ed acqua*


² Poderizzando il latifondo infatti iniziò anche la sperimentazione di patti agrari che dovevano portare al superamento dei vecchi contratti enfiteutici. Di fatto però questi nuovi contratti mezzadrili stipulati con valore annuale anziché permettere un riscatto sociale per la classe rurale legarono invece maggiormente il contadino alla terra, alla casa, agli animali e quindi implicitamente rinvigorirono gli antichi sfruttamenti feudali. Tra le varie clausole quella di non poter vendere i prodotti del proprio orto, di non potere lavorare né lui né i membri della sua famiglia al di fuori del proprio terreno assegnato, di dover provvedere alla manutenzione degli attrezzi e delle macchine, di dividere perfettamente a metà tutti i prodotti, etc.

potabile, con una bellissima Chiesa consacrata con solenne cerimonia in questi giorni, con la Scuola, fabbricati per uffici, stabilimenti vinicolo ed oleario, fabbrica tabacchi, stalle razionali, silos, vasti piazzali alberati, villaggio che ha già una popolazione stabile di circa 400 abitanti. Una delle attività più importanti è costituita dalla coltivazione del tabacco...”

Risulta interessante la descrizione fatta del borgo dalla SEBI nel 1951 : “[...] la SEBI ha creato nella zona paludosa della bonifica di Arneo ove prima erano vaste plaghe e malsane, una azienda agricolo-zootecnica modello, con una ben ordinata rete stradale, con ubertosi campi coltivati a tabacco, cereali, vigneti ed oliveti, con orti irrigui e medicai, ove trova lavoro possibilità di vita una numerosa causa di coloni, ed un ridente villaggio con confortevoli case coloniche fornite di luce elettrica ed acqua potabile, con una bellissima Chiesa consacrata con solenne cerimonia, con Scuola, fabbricati per uffici, stabilimenti vinicolo ed oleario, fabbrica tabacchi, stalle razionali, silos, vasti piazzali alberati, villaggio che ha già una popolazione stabile di circa 400 abitanti [...] una delle attività più importanti è costituita dalla coltivazione del tabacco effettuata dai coloni sui terreni dell’azienda e dalla prima lavorazione del prodotto che viene eseguita dalle donne delle stesse famiglie coloniche dell’azienda nella moderna e bene attrezzata fabbrica sita nel villaggio. I terreni di Monteruga coltivati a tabacco [...] hanno dato sempre ottimi risultati [...]. Dal 1926, anno di acquisto, la Società vi ha eseguito notevoli lavori di trasformazione fondiaria e agraria per cui - nel suo genere oggi è considerata la più progredita azienda della provincia, sia per i risultati ottenuti in campo agricolo, sia per quelli in campo sociale. Infatti l’azienda assicura lavoro a oltre quattrocento persone quasi tutti residenti in azienda in comodi alloggi forniti di luce, acqua, etc . Dispone di stabilimenti per la lavorazione dei prodotti (enopolio-oleificio)...”

GLI EDIFICI DEL VILLAGGIO RURALE

Lo schema planimetrico del borgo rurale di Monteruga ripete l’impianto urbanistico centripeto, simile ad altre borgate rurali coeve (cfr schemi sotto), in cui si fondono le teorie del neoruralesimo di matrice fascista e i modelli di fondazione funzionalisti.



Ing. M.Quaglino. Progetti tipo per borgata rurale e casa colonica. Consorzio della Capitanata (1935)

Il Villaggio con le sue costruzioni, abitazioni e edifici per la lavorazione delle produzioni agricole, è articolato attorno a una piazza recinto il cui terminale visivo è costituito dalla Chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate.

LE ABITAZIONI

Villaggio Monteruga comprendeva 18 edifici a schiera, uniti da un porticato comune che dava sulla piazza, per l'alloggio di 30 famiglie; ogni abitazione era definita come *“casetta comoda e provvista di quegli elementi indispensabili per vivere civilmente”* ed era composta da due o tre vani e a essa erano annessi la latrina, la stalla, la legnaia e una estensione di terreno di circa 2000 mq da usare come cortile.



La stecca delle case a schiera con porticato comune.

Ogni famiglia di coloni aveva il suo orto giardino e poteva allevare animali da cortile; a disposizione delle famiglie dei residenti vi era un forno a legna che veniva utilizzato a turno e una grande sala comune frequentata nel dopo lavoro da tutti gli abitanti dell'Azienda Monteruga. Alle spalle del primo lotto di case erano ubicati i semenzai per il tabacco, la cui cura spettava alle donne.

Ancora oggi in alcune delle case a schiera sono conservati gli infissi originali, le pavimentazioni in battuto del porticato e le cementine interne e gli intonaci anche se, questi ultimi, in cattivo stato di conservazione.

L'EDIFICIO SCOLASTICO

Nell'azienda Monteruga fu costruita la prima Scuola Rurale dell'Arneo, La scuola elementare ospitava 30 alunni ed era costituita da due aule; la casa dell'insegnante si trovava all'interno dello stesso edificio. L'edificio scolastico rivestiva un importante ruolo sociale e aggregante per questa piccola comunità rurale, era un nodo centrale e strategico per la divulgazione della politica antiurbanistica fascista poichè forniva una continua assistenza formativa e spirituale dell'individuo esaltando i valori sani della vita in campagna rispetto al disagio morale imperante nei centri urbani.

LA CHIESA

La chiesa del borgo di Monteruga, era dedicata a S. Antonio Abate, protettore degli animali domestici e del lavoro nei campi, Era il centro della vita comunitaria che veniva scandita attraverso la celebrazione di feste religiose, battesimi, i matrimoni e le comunioni; il 17 gennaio si festeggiava il Santo con una solenne festa fatta di luminarie e fuochi d'artificio e con una imponente processione oltre che con una fiera durante la quale i dirigenti dell'Azienda offrivano doni ai bambini del borgo.

Negli spazi interni della chiesa sono ancora conservati l'altare, la fonte battesimale di pietra e il confessionale di legno.



Momenti di festa in occasione della celebrazione del santo

IL DEPOSITO TABACCHI


In estate avveniva la raccolta del tabacco che i contadini depositavano sotto i portici accanto alle loro abitazioni; le foglie del tabacco venivano assemblate tra loro bucaole con un grosso ago ed inserendovi un filo di spago, successivamente erano inserite sui *tiraletti* di legno che venivano posizionati nel grande piazzale del borgo allo scopo di farle essiccare.





Vista dalla Chiesa della piazza del villaggio occupata dai tiraletti per l'essiccazione delle foglie di tabacco

L'edificio si sviluppa su due piani su superficie coperta di mq 493 con montacarichi per il trasporto dei lavoratori e delle merci; lo scantinato veniva utilizzato come deposito di attrezzature e in caso di necessità per la deumificazione del tabacco prima della lavorazione. Al piano terra vi era la sala di ricevimento del prodotto in cassa e locali per gli operai; al primo piano vi era il deposito per la sistemazione del prodotto lavorato con stufa per l'essiccamento. Il secondo piano ospitava la sala lavorazione con locale di deposito e umidificazione artificiale del tabacco.

Ancora oggi sono conservati gli infissi, le strutture lignee per essiccare il tabacco e alcune delle pavimentazioni di legno.





Magazzino Tabacchi. Planimetria 0, I e II piano (da Archivio di Stato di Lecce, Direzione Compartimentale Tabacchi, Fascicolo 567, busta 152, a.1968)


L'ENOPOLIO

L'*Enopolio* aveva una superficie coperta di mq 623 e si sviluppava su due piani. Il piano terra era destinato alla lavorazione del prodotto con presenza di cisterne, vasche, presse oltre che di ufficio mentre il primo piano comprendeva l'alloggio del guardiano e quello dell'enologo.

Il prodotto era depositato in 17 vasche sopraelevate e in 16 cisterne per una capienza totale di ca. Hl. 7.470, fig.147. Una scritta tipicamente fascista campeggiava sulla parete di fondo incitando gli operai al lavoro : "*Chi beve vino campa più a lungo del medico che glielo proibisce*"



Stabilimento vinicolo. Interno (tratto da <https://www.salentoacolory.it/il-borgo-rurale-di-monteruga>)



Enopolio. Planimetria (da Archivio di Stato di Lecce, Direzione Compartmentale Tabacchi, Fascicolo 567, busta 152, a.1968)

L'OLEIFICIO

L'**Oleificio** presentava una superficie coperta di mq 419, ed era composto da un piano rialzato per lo scarico delle olive, sala di deposito, sala di lavorazione, scorta di cassette per il contenimento di 120-130 quintali di olive, locale di deposito sansa, locale con vasche di lavaggio dei *fiscoli*, cucina per i lavoratori del frantoio, etc.; era dotato anche di impianto di riscaldamento.




Fig. Progetto ampliamento oleificio (1969). ASB. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Ispettorato Compartimentale Agrario, b. 1375, B/4111

L'EVOLUZIONE

Nell'arco temporale che va dal 1952 al 1960, si portarono a definizione le maggiori esecuzioni tecniche (canalizzazioni, costruzione di bacini a marea, strade, elettrificazione, ecc.).

Nel secondo dopoguerra più precisamente tra il '49 e il '50 si sviluppa la prima lotta per la terra conosciuta come "le lotte contadine", sull'onda dei precedenti decreti Giulio del '44 e Segni del '46 "per la prima volta nella storia d'Italia, introducevano e legittimavano il principio della "eversione" e della "redenzione" dei latifondi incolti o mal coltivati, con l'obiettivo di espandere la piccola proprietà contadina, di fronteggiare, soprattutto nel Mezzogiorno, l'antica piaga della disoccupazione agricola e, più in generale, di sovvertire la permanenza di rapporti feudali nelle campagne, nello spirito della nascente democrazia.

Il governo nel 1950, spinto dai tumulti, emanò alcune leggi in materia di esproprio chiamata "Legge Stralcio" n. 841 del 21 Ottobre 1950, e regolamentava l'espropriazione, la bonifica e la concessione delle terre latifondiste. La legge inizialmente non menzionava nessuna località facente parte della Puglia, fu allora che ebbe inizio una mobilitazione della classe contadina pugliese, in particolare quella dei territori dell'Arneo, che viene ricordata come "l'occupazione dell'Arneo". Per alcuni giorni i contadini occuparono le terre - anche con l'aiuto dei sindacati contadini - dividendoli e spietrandoli.

La presa di possesso della proprietà terriera da parte dei salariati agricoli, scosse l'opinione pubblica. «Sull'Arneo rimasero ininterrottamente per 40 giorni e notti dell'inverno 1950-51, smacchiando i terreni e lavorandoli, resistendovi fino a che non ebbero garanzia concreta che si sarebbero effettuati il frazionamento e l'assegnazione delle quote ai singoli partecipanti» Si trattò di un vero e proprio braccio di ferro tra gli agrari, i tutori dell'ordine e i braccianti decisi a tutto. Assunse «l'aspetto di una guerriglia, con quasi 2000 contadini presenti per 35 giorni nella macchia dell'Arneo».

La liberazione delle terre avvenne tramite l'allora Ministro degli Interni Scelba che diede ordine alle forze di pubblica sicurezza di reagire fermamente alle dimostrazioni. In seguito alla liberazione dei terreni occupati e ai processi nei confronti dei contadini (accuse successivamente smontate), anche il territorio dell'Arneo fu incluso nella riforma agraria. Le conquiste contadine di quegli anni aprirono la strada all'intervento riformatore che, nella cornice normativa che lo permetteva, si dispiegò con la colonizzazione e l'appoderamento, che avviò il processo della diffusione della piccola proprietà contadina.

L'ente Riforma espropriò i 400 ettari di terreni agricoli di proprietà della S.E.B.I. e li ridistribuì tra i braccianti che lavoravano nella borgata di Monteruga. In poco tempo si creò una comunità autosufficiente, si lavorava e si distribuivano gli introiti (in parte alla Società, in parte ai contadini). Tabacco, olio e vino, questo si produceva a Monteruga. Per il fabbisogno personale, invece, i coloni avevano a disposizione delle piccole porzioni di terreno seminativo lunghe poco più di un metro²². E se si produceva più del necessario, bisognava riconoscere la giusta parte alla S.E.B.I.

Dalla fine degli anni Sessanta fino almeno alla fine degli anni Settanta l'Azienda Monteruga continuò ad essere in funzione, come emerge dalla documentazione di archivio in cui la SEBI presenta alcuni progetti di ammodernamento.

Nel gennaio del 1970 venne approvato un vasto programma di trasformazione aziendale che comprendeva la esecuzione di impianti irrigui a pioggia su circa 320 ettari attraverso la trivellazione di 8 pozzi e relative opere di allacciamento elettrico di distribuzione dell'acqua irrigua; fu inoltre richiesta la esecuzione di impianti di oliveto a palmetta su 43 ettari; l'installazione di pesa a ponte e di macchinari per l'oleificio, l'acquisto di nuovi trattori e di attrezzature.

Nel dicembre 1974 fu presentato dalla SEBI un nuovo Progetto di opere di miglioramento fondiario che prevedeva di impiantare vigneti del tipo a tendone che avrebbe permesso di ottimizzare i costi della raccolta semimeccanica o meccanizzata.

Alla fine degli anni '80, complice la pulsione dei centri urbani che attiravano a se sempre più agricoltori, il centro di Monteruga va via via a svuotarsi, fino all'abbandono totale. Negli anni '90 la borgata, che ha perduto di valore, venne venduta ad un privato, Angelo Guarini, esponente del partito socialista. Nel 2001 viene acquistato da Masserie Salentine srl.

CONCLUSIONI

Da anni il complesso architettonico versa in stato di abbandono. Oggi è una sorta di città fantasma del Salento, molto visitata e fotografata, ma il borgo rurale pur nelle sue contraddizioni, continua a rivestire un'importante testimonianza sul piano sociale-identitario come forma organizzativa e comunitaria che ha permesso nel Novecento lo sviluppo e la modernizzazione dell'attività agricola in Arneo.

Per tutto quanto sopra esposto, considerata la valenza culturale intrinseca legata allo sviluppo rurale del territorio, considerato che l'impianto del villaggio è pressoché rimasto immutato, così come anche le tipologie edilizie prima descritte, il Villaggio Monteruga merita di essere sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio **ai sensi del comma 3 lett. d) dell'art. 10 del dlgs 42/2004 e s.m.i.**

Sitografia

Monteruga - il villaggio fantasma <https://www.youtube.com/watch?v=pCNP8mpg2bE>
https://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/12/foto/monteruga_paese_fantasma_in_salento-56435984/29/
<https://www.salentoacolory.it/il-borgo-rurale-di-monteruga/>

Bibliografia

- C. Aprile, *Trasformazioni ambientali e paesaggistiche in terra d'Arneo tra XIX e XX secolo*, in Territori n.20
G. ARDITI, *La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d'Otranto*, Lecce 1879-1885, rist. 1975 e 1994.
G. BARONE, *Mezzogiorno e modernizzazione : elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea*, Torino 1986.
A. BIASCO, *Progetto di massima per la trasformazione fondiaria dell'Arneo*, Lecce 1932.
S. COPPOLA, *Quegli uomini coperti di stracci. La lotta dei braccianti salentini per la redenzione dell'Arneo*, Otranto 1997.
C. DE GIORGI, *La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio*, v. I, Lecce 1882.
C. DE GIORGI, *Un saggio di toponomastica salentina*, in Rivista Storica Salentina, n.VI,1909.
A. DISO, *Monteruga. Frammenti di memoria*, Monteroni 2013.
Guida alla Terra d'Arneo/Guide to terra d'Arneo, arte storia cultura e natura di Guagnano-Nardò-Porto Cesareo-Salice Salentino-Veglie, Pubblicazione promossa e finanziata dal GAL Terra d'Arneo con fondi UE, misura I.4, intervento 4.4.1.
M. MAINARDI, *Trasformazioni del paesaggio e habitat rurale in un'area salentina negli anni Venti e Cinquanta del Novecento: il caso Arneo*, Estratto da Annali del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e Sociali dell'Università degli Studi di Lecce, VIII 1991-1992, Manduria 1994.
M. MAINARDI, *Veglie l'Arneo e Monteruga. Dinamiche territoriali tra Otto e Novecento*, Manduria 1996.
M. MAINARDI, *La modernizzazione rurale a Veglie e in Arneo negli anni Venti e Trenta*, Manduria 1997.
M. MAINARDI, *Cantieri di bonifica. L'Opera Nazionale per i Combattenti a San Cataldo e Porto Cesareo*, Bari 2017.
V.TAFURO: *Scenari d'intervento per la valorizzazione del borgo antico di Monteruga (LE) = Scenari d'intervento per la valorizzazione del borgo antico di Monteruga*. Relatore Prof.ssa Cristina Coscia. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Architettura Per Il Progetto Sostenibile, 2020.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Il Funzionario Responsabile del Territorio per il Comune di Nardò (LE)
Arch. Antonio ZUNNO

Il Funzionario Responsabile del Territorio per il Comune di Veglie (LE)
Arch. Laura BASCO




Ministero della cultura


SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

STRALCIO PLANIMETRICO

(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

Denominazione: **VILLAGGIO MONTERUGA**
Ubicazione: Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni)
Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni)
Proprietà: Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola (08269440015)



 Perimetro del vincolo

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Il Funzionario Responsabile del Territorio
per il Comune di Nardò (LE)
Arch. Antonio ZUNNO

Il Funzionario Responsabile del Territorio
per il Comune di Veglie (LE)
Arch. Laura BASCO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa